REGOLAMENTO (CEE) N. 552/73 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 1973
che modifica il regolamento (CEE) n. 473/73 che autorizza il Regno Unito ad accordare a titolo transitorio un aiuto per lo zucchero destinato al consumo nel proprio territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto (2) ad esso allegato ;

considerando che per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 473/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che autorizza il Regno Unito ad accordare a titolo transitorio un aiuto per lo zucchero destinato al consumo nel proprio territorio (3), si deve precisare talune disposizioni e prevedere disposizioni complementari ; che inoltre, per evitare ogni distorsione della concorrenza e il rischio di sviamento di traffico, vista l'impossibilità di garantire che lo zucchero smerciato per il consumo umano che ha beneficiato dell'aiuto non venga ulteriormente esportato, è necessario prevedere che lo zucchero bianco in libera pratica nel Regno Unito non possa essere esportato verso i paesi terzi mediante un certificato rilasciato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1897/72 della Commissione, del 1° settembre 1972, relativo ad un gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione per lo zucchero bianco (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2847/72 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 473/73 è sostituito dal seguente testo :

« 2. L'aiuto è accordato per i quantitativi di zucchero :

— prodotti o raffinati nel Regno Unito e smerciati allo stato naturale per il consumo corrispondenti al consumo umano prevedibile per ciascuno dei periodi indicati all'articolo 2, paragrafo 1 ;

— importati e smerciati per il consumo nel Regno Unito nel limite di 6 000 tonnellate per mese, espresse in zucchero bianco, allo stato naturale o sotto forma di prodotti delle posizioni tariffarie 18.06 A.III e ex 21.07 F ;

— importati e smerciati per il consumo nel Regno Unito sotto forma di prodotti di cui all'allegato, con l'esclusione di quelli delle posizioni tariffarie 18.06 A.III e ex 21.07 F.

Il Regno Unito determina i quantitativi di cui al primo comma primo trattino. »

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 473/73 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Lo zucchero bianco in libera pratica nel Regno Unito non può essere esportato mediante un certificato di esportazione rilasciato a seguito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1897/72 ».

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 473/73 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 4 bis*

1. Il Regno Unito comunica al più presto agli altri Stati membri e alla Commissione i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, determinati per ciascuno dei periodi indicati all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Il Regno Unito comunica agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi alla fine

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 53 del 26. 2. 1973.
(4) GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8.
(5) GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 4.

di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che hanno beneficiato dell'aiuto. Ai fini della comunicazione, i quantitativi sono espressi in zucchero bianco e ripartiti secondo le distinzioni previste nello stesso paragrafo. »

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Le disposizioni degli articoli 1 e 3 sono applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI